

Comunità Energetica
Gualdo Tadino

REGOLAMENTO

REGOLAMENTO DELLA COMUNITA' ENERGETICA RINNOVABILE
"CER Gualdo"

Art. 1

Premessa

1.1 È costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "CER Gualdo", in qualità di Comunità di Energia Rinnovabile (di seguito anche Comunità Energetica o CER).

1.2 La Comunità energetica è disciplinata dallo Statuto, che prevede esplicitamente nell'art. 6 l'esistenza di un Regolamento.

1.3 La CER opera nella zona di mercato denominata Centro Sud e, in ossequio a quanto stabilito dalla delibera n. 727/2022/R/eel di Arera, è sua facoltà identificare una pluralità di sottoinsiemi, ciascuno afferente a una zona di mercato per energia condivisa e area sottesa alla cabina primaria per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso.

1.3 La CER ha la disponibilità dell'energia degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili (di seguito anche FER), operante nell'ambito della cabina primaria, messi a disposizione dai soci produttori.

1.4 La CER è il referente abilitato ad accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

1.5 Il socio ha aderito alla CER ed è un cliente finale che consuma energia elettrica tramite un punto di connessione identificato con il numero POD.

1.6 Il socio intende avvalersi del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica per il tramite della CER.

Art. 2

Finalità e ambito di applicazione

2.1 Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'attività, l'organizzazione e gli eventuali strumenti di finanziamento della CER, disponendo sia in ordine ai rapporti tra i soci e la CER stessa, che rispetto a quelli relativi alle relazioni intercorrenti tra i soci nell'ambito dell'attività associativa.

2.2 Il Regolamento discende dallo Statuto della CER, in cui è esplicitamente richiamato all'art. 6, e lo integra. È pubblicato sul sito internet ufficiale della CER e conservato in copia presso la sede legale della CER.

2.3 Il Regolamento ha lo scopo di disciplinare il funzionamento tecnico-amministrativo della CER, nonché di garantire l'applicazione delle decisioni comunemente assunte per il raggiungimento del principale scopo sociale ovvero fornire benefici ambientali, economici o sociali ai soci, nonché operare per la riduzione dei costi energetici e il contrasto alla povertà energetica, promuovendo l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia anche attraverso la detenzione o l'installazione di impianti a fonte rinnovabile.

2.4 Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono vincolanti per i soci, per gli organi sociali, e gli uffici tecnici ed amministrativi della CER, così come disposto dall'art. 6 dello Statuto.

2.5 Eventuali modifiche al presente Regolamento potranno essere proposte al Consiglio Direttivo e avranno efficacia a far data dalla loro approvazione. Restano comunque salve le disposizioni contenute nello Statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale.

PARTE PRIMA
ATTIVITÀ E FUNZIONAMENTO

Art. 3
Soci ordinari

3.1 Il numero dei soci ordinari (di seguito anche solo "soci") è illimitato.

3.2 Possono essere soci ordinari tutti i soggetti indicati dalla normativa di settore di cui all'art. 31 comma 1 lett. B) D.lgs. 199/2021, purché titolari di POD, ovvero di una utenza elettrica connessa alla medesima cabina primaria.

3.3 Il socio ordinario è

- a. produttore, se aderisce alla CER con il proprio impianto FER;
- b. consumatore, se aderisce alla CER senza un proprio impianto FER.

3.4 l'iscrizione alla CER " _____ " da parte del socio ordinario avviene per il tramite della sottoscrizione di un modulo di iscrizione, disponibile sul sito internet, che richiami i principi e le regole contenute nello Statuto e nel Regolamento della CER. Resta inteso che, con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, il socio accetta i principi e le norme che regolano la CER.

3.4 Il socio ordinario è tenuto a versare la quota di adesione di euro XX,XX, all'atto dell'iscrizione. Tale quota non è dovuta dal socio produttore.

3.5 Tutti i soci conferiscono la capacità di autoconsumo tramite mandato alla CER.

3.6 Il socio aderisce al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogato dal GSE per il tramite della CER. Per effetto del mandato conferito, la CER potrà anche per conto del socio:

- a. presentare al GSE l'istanza per beneficiare del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- b. comunicare il nominativo del socio, unitamente a quello di tutti gli altri clienti finali e produttori aderenti alla CER, al GSE con tutte le informazioni che a tal fine saranno richieste dal GSE (incluse, tra le altre, la tipologia del soggetto e di utenza dell'Associato, il codice POD; etc);

- c. porre in essere tutte le altre comunicazioni, le dichiarazioni e gli atti richiesti dal GSE e, comunque, necessari ed opportuni per accedere al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- d. incassare dal GSE i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- e. comunicare ogni connessa e necessaria informazione agli operatori ed enti competenti, in ordine all'appartenenza al perimetro di rete ovvero ai dati di consumo;
- f. per il tramite del Referente presentare istanza al GSE per beneficiare del servizio per l'autoconsumo diffuso.

3.7 I soci partecipano alla CER in modo aperto e volontario, mantenendo il proprio diritto di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio fornitore di energia.

3.8 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le regole definite nello Statuto, nel Regolamento e le decisioni prese dal Consiglio Direttivo.

3.9 La CER, anche ove necessario per conto e nell'interesse del socio, si impegna a stipulare il contratto con il GSE ("Contratto GSE") o, ove sia già stato stipulato, a inserire i socio tra i clienti finali che contribuiscono al consumo dell'energia elettrica condivisa di cui al Contratto GSE e, per quanto di sua competenza, a mantenere in vigore il contratto che regola l'erogazione del servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa e ad aggiornarlo in relazione alle modifiche relative al calcolo dei contributi spettanti, quali quelli derivanti dall'ingresso o dall'uscita dalla CER di altri clienti finali e produttori.

Art. 4

Impegni e dichiarazioni del socio ordinario

4.1 Il socio autorizza espressamente e, comunque, si impegna a mettere a disposizione della CER tutte le informazioni inerenti ai suoi consumi, le relative bollette e autorizza pertanto che vengano acquisite tutte le informazioni sulla propria produzione o sui propri consumi, necessari a calcolare il contributo del socio alla condivisione dell'energia.

4.2 La gestione dei rapporti contrattuali con il GSE, ivi compresa la possibilità di stipulare accordi vincolanti, sarà tenuta esclusivamente dalla CER in qualità di Referente e, per essa, dal soggetto, anche esterno e a ciò qualificato, individuato dalla CER, obbligandosi ciascun socio a non porre in essere comportamenti che possano, in qualsivoglia maniera comprometterli e anzi obbligandosi a collaborare con gli organi della CER al fine del conseguimento del miglior risultato nel rapporto "GSE – Comunità Energetica".

4.3 Il socio garantisce di:

- a. essere il titolare di un contratto di erogazione di energia elettrica relativo al POD comunicato;
- b. essere un cliente finale che rientra tra le tipologie di soggetti che possono ricevere i contributi per la valorizzazione e l'incentivazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42-bis d.l. 162/2019, convertito con modificazioni dalla legge 8/2020 e agli articoli 31 e 32 d.lgs. 199/2021, e dalle relative disposizioni di attuazione e in particolare, nel caso in cui il socio sia un'impresa, di avere la qualifica di PMI ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

4.4 Il socio si impegna a informare immediatamente la CER di qualsiasi variazione rilevante lo riguardi, quale ad esempio cessazione del contratto di erogazione di energia elettrica o modifica del POD.

Art. 5

Rapporti tra associazione e soci

5.1 La CER promuove, tutela e regola, attraverso gli organi societari, i rapporti con i propri soci e fra i soci. Lo scambio con la CER e fra soci costituisce uno degli aspetti portanti dell'essere parte della CER. È pertanto impegno prioritario evitare di arrecare danno ai soci e alla CER, aderendo a logiche che pregiudichino la qualità dell'intervento associativo e/o compromettano la possibilità di un suo ulteriore sviluppo. La partecipazione effettiva alle attività della CER da parte dei soci e dei loro delegati è condizione indispensabile a garantire la stretta connessione fra bisogni e proposte dei Soci ed attività della CER stessa. Per questo

motivo, l'organizzazione della CER si impegna a definire il programma di attività con modalità che facilitino quanto più possibile la partecipazione di tutti i soci.

Art. 6

Ripartizione dei contributi di valorizzazione e incentivazione

6.1 I benefici economici spettanti alla CER, possono essere di tre tipologie:

- a. valorizzazione dell'energia elettrica condivisa, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste;
- b. incentivazione dell'energia elettrica condivisa;
- c. vendita diretta o ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE.

Tali benefici sono riconosciuti dal GSE previa ricezione delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete e dei dati necessari alla relativa validazione.

6.2 L'energia elettrica condivisa è pari al minimo, calcolato su base oraria, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l'energia elettrica prelevata dai POD che fanno parte della CER.

$$\left(\begin{array}{cc} \text{energia } \mathbf{IMM} \text{essa} & \text{energia } \mathbf{PRL} \text{elevata} \\ \mathbf{100} \text{ kWh} & \mathbf{120} \text{ kWh} \\ \text{min (TOT } \mathbf{IMM} \approx \text{TOT } \mathbf{PRL}) = \mathbf{100} \text{ kWh} \\ \text{energia condivisa nell'ora} \end{array} \right)$$

La distribuzione di questi benefici avverrà, tenendo preventivamente conto dei costi della CER, tra cui solo a titolo esemplificativo, costi amministrativi e di gestione e delle risorse devolute a specifici progetti sociali; successivamente della parte spettante ai soci, la quale sarà corrisposta in misura proporzionale all'autoconsumo condiviso di ciascun socio, su base mensile, secondo quanto previsto al successivo punto.

6.3 Tra i soci la suddivisione dell'incentivo del GSE alla Comunità energetica rinnovabile per Kwh condiviso è la seguente:

costi CER	1,5	centesimi per totale kWh condivisi e autoconsumati
socio produttore	2	centesimi per totale kWh condivisi e autoconsumati
progetti sociali	1,5	centesimi per totale kWh condivisi e autoconsumati
socio consumatore	7	centesimi per kWh autoconsumati in proporzione

6.4 Oltre al Ritiro dedicato e qualora risulti più conveniente ai fini statutari, la CER può valutare la vendita diretta dell'energia a soggetti qualificati per legge.

6.5 L'energia elettrica immessa in rete da ciascun socio produttore verrà corrisposta al socio stesso al medesimo valore concesso dal GSE tramite ritiro dedicato o altra forma prevista dalla norma ai fini e per il tempo necessario a ripagare l'investimento.

6.6 Nel caso in cui l'impianto di produzione di energia rinnovabile sia di proprietà della Comunità energetica, la stessa, oltre a quanto previsto nel precedente punto 6.5, tratterrà un importo pari all'importo dovuto al socio produttore.

6.7 Il socio prende atto e accetta che i contributi di valorizzazione e incentivazione derivanti dall'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo, siano incassati dalla CER e che, a loro volta, siano distribuiti ai soci al netto dei costi della CER, che non siano altrimenti coperti da ricavi della CER stessa.

6.8 Con cadenza semestrale o annuale, e comunque secondo quanto previsto dalla normativa di settore e dal modello di rendicontazione del GSE, la CER:

- a. determinerà sulla base dei dati messi a disposizione dal GSE, quale sia il contributo di ciascun socio alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla CER;

- b. renderà l'ammontare complessivo dei contributi di valorizzazione e di incentivazione attribuiti alla CER, in ragione della quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo;
- c. renderà ai soci, nel solo caso in cui i costi della CER non siano integralmente coperti da altri ricavi, i costi della CER (costi di funzionamento, eventuali ammortamenti; costi per erogazioni della CER ai bisognosi per finalità solidaristiche, ecc.).

6.9 I pagamenti ai soci avvengono tramite bonifico bancario, salvo nei casi previsti dalla legge.

6.10 Il socio è consapevole e accetta che la CER è, come previsto dalla normativa applicabile, un ente aperto a tutti i clienti finali che hanno il proprio POD nell'ambito del perimetro della Cabina di Aggregazione ed è pertanto consapevole che la propria possibilità di partecipazione ai contributi può variare per effetto dell'adesione di altri soci.

6.11 Il socio è consapevole e accetta che la CER possa effettuare investimenti ed altri interventi di carattere sociale e benefico, nei limiti di quanto stabilito dai competenti organi sociali della CER e che tali scelte di investimento e di intervento possono incidere sui costi della CER e sui benefici da distribuire ai soci.

6.12 Nell'ipotesi prevista dal superiore art. 1.2 e, quindi, laddove la CER identifichi una pluralità di sottoinsiemi della Comunità Energetica, sono valide le regole per la ripartizione dei contributi di valorizzazione e di incentivazione stabilite nei precedenti paragrafi. Si farà quindi riferimento, ai fini della ripartizione dei contributi di valorizzazione e di incentivazione, alla cabina di riferimento di ciascun sottoinsieme e in favore dei suoi membri.

6.13 Nel caso gli impianti di produzione che rilevano per la configurazione siano messi nella disponibilità della CER, da parte di produttori terzi non facenti parte della configurazione, essi, oltre a quanto previsto nel precedente punto 6.5, riceveranno un importo pari all'importo dovuto al socio produttore.

6.14 I diritti, ivi compresi quelli previsti dal precedente punto 6.8, possono essere ceduti solo ad altri soci con specifica comunicazione.

Art. 7

Rilevazione dati

7.1 Ai fini del raggiungimento dei massimi livelli di autoconsumo e dell'efficiente funzionamento della CER, i soci si impegnano a collaborare pienamente, mettendo a disposizione i propri dati di consumo e autoconsumo. Tale collaborazione si estrinseca anche, qualora se ne rendesse utile o necessario, nella concessione dell'autorizzazione a:

- a. installare strumenti di misura dell'energia elettrica prodotta o immessa dagli impianti di produzione facenti parte della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli e l'acquisizione, per il tramite del GSE, dei dati ottenuti attraverso la piattaforma GAUDI' (Gestione Anagrafica Unica degli Impianti di produzione) di Terna S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai già menzionati impianti di produzione;
- b. installare strumenti di misura dell'energia elettrica prelevata dal punto di connessione e l'acquisizione per il tramite del Sistema Informativo Integrato (nel seguito, SII) gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e l'utilizzo delle misure anche quarti orarie, anche pregresse, relative alla fornitura di energia elettrica afferente al predetto punto di connessione;
- c. partecipare alle campagne di misura e monitoraggio condotte, qualora la CER dovesse promuoverle o far parte del campione qualora la CER fosse scelta.

Art. 8

Altre forme di finanziamento

8.1 Per il conseguimento degli scopi statutari, e in modo particolare per la realizzazione di impianti FER, la CER ammette il ricorso a forme di finanziamento aggiuntive o alternative a quello dei soli soci quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, contratti EPC, crowdfunding, noleggio operativo, partecipazione a bandi di gara pubblici e privati.

Art. 9

Cessazione del presente accordo

9.1 Il presente accordo ha la medesima durata del Contratto stipulato dalla CER con il GSE per conto di tutti i soci.

9.2 Il socio può in ogni caso recedere dal presente accordo con semplice comunicazione scritta inviata a mezzo pec o raccomandata con ricevuta di ritorno o con dichiarazione scritta con attestazione di ricezione da parte della CER. Il recesso avrà effetto dall'ultimo giorno del mese in corso alla data di ricezione da parte della CER della relativa comunicazione di recesso.

9.3 La CER può recedere dal presente accordo solo ove, nel contempo, receda o sia cessato il Contratto con GSE. Resta ferma la possibilità della CER di risolvere il presente contratto con il socio, nel caso in cui egli, con il suo operato, rechi qualsivoglia nocumento alla CER o ai suoi soci o in presenza di inadempimenti, quali, in via esemplificativa:

- a. rappresentazioni false o ingannevoli sulla titolarità dell'utenza o sulle caratteristiche soggettive in merito all'ammissibilità della partecipazione ai servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa;
- b. alterazione dei contatori e di altri apparati volti a monitorare il consumo dell'energia elettrica da parte del socio;
- c. adesione ad un'altra comunità di energia rinnovabile o a un gruppo di autoconsumatori con riferimento al medesimo POD.

9.4 Altri casi di possibile cessazione sono rappresentati da:

- a. cessazione della titolarità del socio del POD all'interno della Cabina di Aggregazione, salvo il caso di attribuzione al socio di un altro POD all'interno del perimetro della stessa Cabina di Aggregazione;
- b. recesso o esclusione del socio dalla CER;
- c. la perdita del socio delle caratteristiche soggettive che lo abilitano a ricevere i servizi di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa.

9.5 In seguito alla cessazione dell'accordo, il socio avrà comunque diritto, sulla base del suo contributo, alla quantità di energia elettrica condivisa per l'autoconsumo riferibile alla CER fino al momento della cessazione del presente accordo, al netto delle pendenze.

Art. 10

Comunicazioni ai soci

10.1 Tutte le comunicazioni ai soci devono essere presenti in una specifica sezione del sito web delle CER.

10.2 La mailing list è il mezzo principale attraverso il quale vengono inoltrate le comunicazioni fra i soci, inclusa la convocazione per le assemblee. Ove un socio sia impossibilitato a ricevere tali comunicazioni per via telematica, deve darne comunicazione in fase di iscrizione, avanzando espressa richiesta di riceverle per posta ordinaria.

Art. 11

Piattaforme web

11.1 La CER utilizza i seguenti strumenti informatici per comunicare e promuoversi:

- a. social,
- b. sito web,
- c. altro.

Il sito web è uno degli strumenti principali con cui la CER intende pubblicizzare la sua azione e tenere contatti con i soci.

Art. 12

Controversie

12.1 Al fine di assegnare alla CER un ruolo centrale nella gestione del contenzioso tra la stessa e i soci, tra i soci e tra i soci e i gestori del servizio elettrico, è fin da ora previsto che la CER, previa decisione del Consiglio Direttivo, possa concludere uno o più protocolli di intesa con organismi di conciliazione/mediazione ovvero con le Associazioni dei Consumatori riconosciute a livello nazionale ed iscritte al CNCU, al fine di attivare di volta in volta e in base al caso concreto la procedura conciliativa più opportuna.

12.2 Qualora la controversia non sia risolta stragiudizialmente, sarà esclusivamente competente per la controversia il Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la CER.

Art. 13

Trattamento dati personali

13.1 Il registro degli associati viene conservato nel rispetto delle vigenti normative sul trattamento e la tutela dei dati personali (GDPR 2016/679). Il titolare del trattamento è la CER nella persona del legale rappresentante Presidente.

13.2 I dati personali dei soci saranno conservati e trattati esclusivamente per uso interno e non verranno forniti a terze parti in alcun caso, ad eccezione delle Pubbliche Autorità alle quali, su richiesta, dovranno essere forniti per gli scopi previsti dalla legge.

PARTE SECONDA

ORGANI SOCIALI - COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 14

Cariche sociali

14.1 Le cariche sociali non danno, di norma, diritto ad alcun compenso ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

Art. 15

Assemblea dei soci

15.1 L'Assemblea dei soci (di seguito anche solo "Assemblea") è composta dai soci ordinari e onorari e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della vita associativa. Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti i soci, anche se dissenzienti.

15.2 I soci onorari, pur potendo partecipare, esprimono unicamente parere consultivo.

15.3 È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno. Tale comunicazione può avvenire a mezzo mailing list e mediante avviso sul sito web della CER.

15.4 L'Assemblea può essere convocata in modalità telematica.

15.5 L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci e comunque non meno di due o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

15.6 Il voto è di norma palese, tranne, su richiesta, quello riguardanti le persone.

15.7 Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede della CER, in libera visione a tutti i soci.

15.8 All'Assemblea avranno diritto a partecipare tutti i soci regolarmente iscritti che potranno farsi rappresentare, con delega, da altri soci.

15.9 Possono partecipare all'Assemblea i soci iscritti da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione. Le Assemblee saranno validamente costituite e delibereranno con le maggioranze previste dall'art 21 del Codice Civile.

Art. 16

Compiti dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo, e approva il rendiconto consuntivo relativo l'anno, nonché il regolamento interno; provvede alle modifiche statutarie che sono proposte dal Consiglio direttivo.

16.2 Inoltre, l'assemblea

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. approva il bilancio;
- c. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d. delibera sulle modificazioni dello Statuto e del Regolamento;
- e. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- f. nomina uno o più liquidatori determinandone poteri e compenso, e delibera in ordine alla devoluzione del fondo comune ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17

Validità dell'Assemblea

17.1 L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei soci e/o dei POD aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da

tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

17.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea, conferendo delega scritta.

17.3 È ammessa l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa al voto.

17.4 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne, su richiesta, quelle riguardanti le persone.

17.5 L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di $\frac{3}{4}$ dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci.

Art. 18

Verbalizzazione

18.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

18.2 Ogni socio ha diritto a consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 19

Consiglio direttivo

19.1 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e pertanto:

- a. provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;
- b. dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- c. predispose il rendiconto consuntivo dell'Associazione,
- d. delibera circa la quota sociale;
- e. stabilisce le previsioni di spesa;
- f. rappresenta le istanze dei soci;
- g. vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;
- h. delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;
- i. redige il Regolamento la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;

j. delibera sull'adesione e partecipazione alla CER.

19.2 Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali del Consiglio direttivo.

19.3 Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

19.4 Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

19.5 Il consiglio direttivo resta in carica 4 anni. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

Art. 20

Presidente

20.1 Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti. Alla scadenza naturale può essere riconfermato.

20.2 Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio direttivo.

20.3 Al Presidente spetta l'onere di proporre i componenti del Consiglio direttivo.

20.4 Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle determinazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Art. 21

Rendiconto consuntivo

21.1 Annualmente il Consiglio direttivo si obbliga a redigere un rendiconto consuntivo che dovrà essere approvati dai soci.

21.2 Il Consiglio direttivo convocherà l'Assemblea generale per l'approvazione del rendiconto consuntivo entro il 31 marzo dell'anno successivo.

21.3 I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.

Art. 22
Glossario

Alta tensione (AT) è una tensione nominale superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV.

Autoconsumatore di energia rinnovabile cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo.

Bassa tensione (BT) è una tensione nominale uguale o inferiore a 1 kV.

Cabina primaria è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC.

Cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare le proprie utenze. A tal fine il cliente finale è titolare del punto di connessione dell'unità di consumo e quindi intestatario della bolletta elettrica.

Comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile è il soggetto che opera nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 31 del decreto legislativo 199/21.

Energia elettrica autoconsumata è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall'articolo. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio.

Energia elettrica condivisa è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione.

Energia elettrica immessa ai fini della condivisione è, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso.

Gestore di rete è l'impresa distributrice o Terna.

GSE è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso.

Impresa distributrice è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77.

Media tensione (MT) è una tensione nominale superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV.

Pod è il codice alfanumerico di 14 o 15 caratteri, che identifica il punto fisico in cui l'energia elettrica viene consegnata al cliente finale. L'acronimo deriva dall'inglese Point Of Delivery, ovvero "Punto di Consegna".

Potenza nominale di un impianto di produzione è la potenza espressa in kW. Gli impianti ammessi possono essere massimo di 1 MW di potenza.

Produttore di energia elettrica o Produttore è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. È l'intestatario dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

Referente è, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, uno degli autoconsumatori scelto dal medesimo gruppo ovvero il legale rappresentante dell'edificio o condominio (se presente ai sensi della normativa vigente); nel caso della comunità energetica rinnovabile, la medesima comunità.

Ritiro dedicato è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A.